



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 226 del 21/03/2023

**Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO
SANTA MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
DIGESTIVA – RINNOVO 2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con comunicazione acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 12239 del 22/02/2023, il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non convenzionata, ha chiesto a questa Azienda l'autorizzazione al rinnovo, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo pari a 6 ore mensili, per prestazioni di gastroenterologia e endoscopia digestiva, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale già in essere al 31/12/2022;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lettera c) che recita:

*1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
omissis*

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 25 del 13/01/2022 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione per prestazioni di gastroenterologia/endoscopia digestiva a favore del Centro Medico Santa Monica sino al 31/12/2022 per un massimo pari di 6 ore mensili di attività in equipe, fuori orario di servizio;

dato atto che con e.mail del 24/02/2023 la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore di struttura una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo 2023 da parte del Centro Santa Monica;

preso atto che il Direttore di struttura con comunicazione e.mail del 25/02/2023, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 6 ore mensili, per prestazioni di gastroenterologia/endoscopia digestiva;

preso atto che, acquisito il nulla osta dalla Direzione Generale, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 06/03/2023 ha trasmesso via e.mail al Centro Medico Santa Monica la bozza del disciplinare di convenzione per la condivisione e la conferma del testo convenzionale, con le condizioni di svolgimento dell'attività e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

dato atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 15345 del 07/03/2023, il Centro Medico Santa Monica ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, alle condizioni riportate nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale AL01);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, l'accordo convenzionale con il Centro Medico Santa Monica con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non convenzionata, per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di **6 ore mensili**, per prestazioni di gastroenterologia e endoscopia digestiva, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale già in essere al 31/12/2022;

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale:

AL01) – ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2023

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto di complessivo di € 15.000,00// imputati sul conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- di rinnovare**, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, per l'effettuazione di prestazioni di gastroenterologia ed endoscopia digestiva da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva, da svolgersi in



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

equipe e fuori orario di lavoro, per un monte massimo pari a 6 ore mensili;

2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
3. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale. **AL01) – ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GARSTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2023**
4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto di complessivo di € 15.000,00// imputati sul conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;
5. **di dare atto**, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
6. **di affidare** al Direttore della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
7. **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO SANTA**MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN****GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2023****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.**

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E**Il Centro Santa Monica P.IVA 01464750031, con sede legale a Arona (NO) in Via Monte**

Pasubio n. 32, (nel prosieguo d'atto denominato Centro) in possesso delle autorizzazioni

comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non

convenzionata), nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Garnaschelli domiciliato,

ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Struttura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1** L' ASL VCO autorizza i dirigenti della SOSD di Endoscopia Digestiva di Verbania,

a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intra moenia,

ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività ambulatoriale di

prestazioni specialistiche di GASTROENTEROLOGIA presso il Centro Medico Santa

Monica, per un monte ore mensile pari a 6 ore, utilizzando le attrezzature di proprietà dello

stesso.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi: -

dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 e in particolare il comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività è ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, con un impegno massimo complessivo di 6 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro:

Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
58	897.27	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
58	8901.23	Visita gastoenterologica di controllo	€. 84,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: ID o numero fattura di riferimento);
- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della Struttura) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n. prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. Il Centro e i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura stessa.

ART. 8 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che Gestisce il Centro Medico Santa Monica Srl, dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal Centro Medico Santa Monica (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Novara ufficio di Borgomanero prot. n. 00056269772 del 31/03/2001).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Arona data _____

Per Centro Medico Santa Monica

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Ing. Paolo GARNASCHELLI)

Omegna data _____

Per ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.

CENTRO _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 84,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 84,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 84,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 84,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 98,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 84,00

ALLEGATO 2 – Centro Medico SANTA MONICA – sede

MESE DI _____ **DR.** _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
58	897.27	Prima visita gastroenterologica		€. 98,00	
58	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo		€. 84,00	

FIRMA DELEGATO CENTRO _____

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE

data

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvcv.it indicando nell'oggetto Accordo contrattuale di

GASTROENTEROLOGIA